

127/2026



RG N. 51/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

nel giudizio n. 127/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso in proprio da

F.B.C. FOOD, BROKERING, COMPANY DI DIANA COSIMO & C. S.A.S. (P.IVA
02201970346), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. GIORGIO CONTI ed elettivamente domiciliato in Parma, via Verdi n. 9, presso lo
studio di quest'ultimo;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto in proprio da FBC Food,
Brokering Company di Diana Cosimo & C S.a.s.;

vista la rinuncia a comparire all'udienza ex art. 41 CCII;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza;

esaminata la documentazione allegata;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la
debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;



valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di *“consulenza e la formazione delle risorse umane ed aziendali nei vari settori merceologici in materia di comunicazione, di strategia d'impresa, di strategia di sistemi informativi, di organizzazione aziendale, di ricerche di mercato, di pianificazione di marketing, di pianificazione e controllo dei costi; la ricerca, la valutazione e la formazione di personale”* (v. visura camerale estratta dal Registro Imprese);

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, tenuto conto che la sola esposizione erariale ammonta ad euro 521.019,21 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 21.07.2026);

b) rilevato che la ricorrente ha allegato di non avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, allegazione confermata dalla disamina dei bilanci e dalla documentazione reddituale prodotta in atti (v. all. da 2 a 7);

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati



inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Ritenuto che è la stessa ricorrente a riconoscere di non riuscire più a far fronte, con regolarità, alle obbligazioni assunte;

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa Maria Margherita Banchini (C.F. **BNCMGH75A59G337E**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di FBC Food, Brokering Company di Diana Cosimo & C S.a.s. (P.IVA 02201970346), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del socio illimitatamente responsabile Cosimo Diana (C.F. DNICSM60R01L083L);

NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Maria Margherita Banchini (C.F. **BNCMGH75A59G337E**) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 25.11.2026, ore 10;

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 20.08.2026

La Giudice rel.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

